

Diritti e consumi / Dalla vostra parte

Piacenza

Federconsumatori

Difendiamo valori

Caro bollette, come fare per capire se rincari e rinnovi non sono legittimi

Rubrica a cura di Marta Miglioli
Indirizzo email:
rubricafederpc@gmail.com
Le lettere vanno indirizzate a:
Libertà - Diritti e consumi
Via Benedettine, 68 / 29121
Piacenza

CARO ENERGIA 1

Blocco aumenti anche per i rinnovi?

Il mio contratto per luce e gas scade a fine anno e il mio fornitore mi ha inviato le nuove condizioni applicabili dal 2023, che sono veramente altissime. Sono vincolato o posso in qualche modo pretendere di continuare con le tariffe precedenti? Posso evitare questi aumenti di tariffa anche in considerazione della recente legge che vieta le modifiche peggiorative ai contratti?

Il Decreto aiuti bis, che ha bloccato gli aumenti tariffari fino al 30 aprile 2023 si riferisce solo ai contratti in essere. Tuttavia, di recente Antitrust ha dato un'interpretazione più ampia del testo, che comprende appunto tutti i rinnovi contrattuali come i suoi.

Questo significa che, alla luce di quel provvedimento, è possibile opporsi all'aumento della tariffa fino all'aprile del 2023, quando scadrà la moratoria.

Consiglio, quindi, di fare un reclamo al gestore e, se la risposta non sarà soddisfacente o non arriva proprio, è possibile avviare un tentativo di conciliazione presso l'Arera, per risolvere la controversia i tempi rapidi, senza necessità di rivolgersi al giudice.

CARO ENERGIA 2

Comunicazioni d'obbligo per i gestori

Mi sono accorto che nell'ultima bolletta sono state applicati dei prezzi diversi da quelli che erano previsti dal mio contratto. Se ho capito bene il fornitore di energia mi avrebbe dovuto mandare una lettera specifica per cambiare le condizioni contrattuali anche se il mio contratto era scaduto (avevo il prezzo fisso per due anni, che sono ormai passati).

Se non me la manda e cambiano lo stesso le condizioni posso fare qualcosa? Mi chiamano diverse società per dirmi che hanno condizioni migliori e vorrei decidere sapendo quali sono i miei diritti anche nei confronti del vecchio fornitore. La confusione è tanta e non si riesce ad individuare l'offerta più conveniente.

Già ad ottobre del 2020 l'autorità dell'energia Arera ha introdotto nuovi obblighi informativi per i gestori di energia, che sono entrati in vigore nel luglio 2021. Se ho ben capito, dopo due anni il suo contratto passa da fisso a variabile. Arera prevede che in caso di "evoluzioni automatiche delle condizioni con-

trattuali" (che sarebbe il suo caso) il gestore ha l'obbligo di comunicare la scadenza di eventuali sconti "o di passaggi tra prezzo fisso e prezzo variabile".

Quindi il gestore doveva mandare una comunicazione in cui si dava atto della scadenza della vecchia offerta e delle nuove condizioni applicate al contratto. Se non lo ha fatto, lei può sporgere reclamo e fare una segnalazione ad Arera. All'interno della conciliazione si potrebbe chiedere, ad esempio, l'applicazione della "vecchia" tariffa fino all'effettiva comunicazione delle nuove condizioni.

CARO ENERGIA 3

Modifiche unilaterali e automatismi

Il mio contratto per l'energia elettrica passerà a breve da fisso a variabile. Il mio gestore mi ha inviato una comunicazione in cui specificava che alla scadenza del contratto in essere e per i prossimi 24 mesi verranno applicate nuove condizioni a prezzo variabile. Posso bloccare l'aumento grazie al Dl Aiuti bis?

Per rispondere in modo preciso alla domanda bisognerebbe leggere il contratto originario. Se era previsto espressamente un primo periodo a prezzo fisso e, al termine di tale periodo, il passaggio automatico al prezzo variabile, il decreto Aiuti bis non può intervenire. Non aiuta neppure l'interpretazione contenuta nel provvedimento di Antitrust che ha bloccato gli aumenti di tren e altri operatori, perché escluso dalla sospensione tutti i contratti con evoluzioni automatiche, in cui le condizioni economiche future sono "specificamente" e "puni-

tualmente" individuate nei contratti.

Se invece il contratto non prevedeva questo tipo di modifica automatica si tratta di una classica modifica unilaterale. In quel caso potete certamente chiedere e ottenere lo stop fino ad aprile 2023. Consiglio di inviare un reclamo e, se la risposta dovesse essere negativa è possibile avviare una conciliazione online presso l'Arera. È gratuita e veloce.

TARIFA IDRICA

Prescrizione biennale per le fatture

Mi è arrivata una fattura di consumo e acconto del servizio idrico che si riferisce ad un ricalcolo degli ultimi 5 anni, quindi dal 2017 al 2022. Possono essermi addebitati anche consumi così vecchi o posso contestare qualcosa?

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.

Se la fattura è arrivata adesso, è possibile contestare tutti gli addebiti più vecchi di due anni, facendo valere la prescrizione. È possibile che allegata alla fattura ci sia già il modello di una dichiarazione in cui si dichiara di volersi avvalere della prescrizione biennale. Inviando al gestore tale dichiarazione compilata e firmata, gli addebiti di consu-

mi ormai prescritti verranno cancellati. Bisognerà poi richiedere un ricalcolo della fattura sulla base dei soli consumi degli ultimi due anni.

EPI

Successione ereditaria e rimborsi

Insieme ai miei due fratelli e a mia madre, ho ereditato una decina di buoni postali che aveva fatto una zia materna, purtroppo deceduta. Le Poste rifiutano di rimborsarmi i buoni sostenendo che la richiesta deve venire da tutti i coeredi. Ho difficoltà a coinvolgere i miei fratelli che vivono all'estero. È davvero un passaggio indispensabile? Se dovessi presentare un reclamo o fare ricorso, devo necessariamente coinvolgere gli altri coeredi?

Se sui buoni postali è stata scritta la sigla PPR (pari facoltà di rimborso), significa che ciascuno dei beneficiari può ottenere la liquidazione senza necessità di coinvolgere in alcun modo gli altri.

La questione diventa un po' più complicata in caso di successione ereditaria, cioè quando ai beneficiari originari si sostituiscono i loro eredi. La questione è stata più volte sottoposta all'Arbitro Bancario, che ha ormai un indirizzo consolidato.

Ciò che chiede il rimborso del proprio qualità di erede, esibendo la dichiarazione di successione o nella dichiarazione di esonerazione dalla stessa, ma non occorre fare nulla di più. Gli uffici postali molto spesso negano il rimborso ad uno solo dei coeredi sostenendo che il rimborso dei BF caduti in succes-



sione sia condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, richiamando quanto previsto dal D.P.R. n. 256/1989 in tema di libretti di risparmio postale. Ma al riguardo l'Arbitro Bancario e Finanziario ha più volte affermato che escluso l'applicabilità ai buoni postali delle disposizioni originariamente previste per i libretti di deposito, affermando che ai buoni postali resta applicabile l'art. 178 del D.P.R. n. 156/1973, a mente del quale i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Quindi, nell'ipotesi di buoni fruiti postali contestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei co-intestatari ha il diritto di riscuotere l'adrittura anche nel caso di decesso di uno o più degli altri co-intestatari. Occorre prima inviare un reclamo a Poste Italiane, passaggio obbligato per poi rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario. Se Poste non dovesse rispondere o dare risposta negativa, bisogna presentare un ricorso. Il costo è di 20,00 euro di versare direttamente alla Banca d'Italia. È sufficiente che uno solo dei coeredi prenda l'iniziativa, senza necessità di coinvolgere gli altri.

Ciascun coerede, infatti, è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente (in questo caso Poste Italiane) possa eccepire l'inammissibilità del ricorso, deducendo la necessità che il ricorso venga presentato da tutti i coeredi né richiedere la chiamata in causa di questi ultimi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente.

LA SCHEDE
FEDERCONSUMATORI

PRESIDENTE
Angela Cordani

COMITATO PROMOTORI

Alessandro Miglioli, Pierluigi Bon-
gorni, Eleonora Cassinelli, Pina Cu-
sano, Piero Innocenti, Giancarlo Ga-
ratti, Gaetano Rizzuto

CONSULTA LEGALE

Filippo Maria Caprioli, Paolo Cam-
mi, Emilio Dadomo, Alice Folerti, Sa-
ra Felloni, Daniele Fontana, Elisa Ma-
gnani, Marta Miglioli, Francesco Pao-
licelli, Giulio Ricciardi, Sara Straglia-
ti, Antonio Verde

SEDI

● PIAACENZA

SEDE PROVINCIALE

Via XXIV Maggio, 18 Piacenza tel.
0523-459753 cell. 344-1441075 info-
piacenza@federconsumatori.it

● BORGONOVO

Via Martiri della Resistenza, 6 tel.
0523-862824

● CASTELSANGIOVANNI

Via S. Pellico 14/A tel. 0523-842826

● FIORENZUOLA

V.le Risorgimento, 15 tel. 0523-
983561

● MONTICELLI D'ONGINA

P.zza Matteotti, 2 tel. 0523-829490

● SAN NICOLÒ

Via Curiel, 7 tel. 0523-768085

Realizzato nell'ambito del progetto
generale di intervento della Regione
Emilia Romagna finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico ai
sensi del DM 10.08.2020